

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1237

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, COSTA, THALER  
AUSSEHOFER e PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1994

---

Norme per accelerare la riforma del servizio di riscossione  
dei tributi

---

**INDICE**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione .....        | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge ..... | »           | 8 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° gennaio 1990 ha preso avvio il nuovo servizio di riscossione dei tributi istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sulla base dei principi contenuti nella legge-delega 4 ottobre 1986, n. 657, provvedimento la cui definitiva approvazione ha concluso un lungo iter legislativo iniziato quasi dieci anni prima.

La nuova impostazione voluta dal legislatore ha comportato notevoli mutamenti nella struttura organizzativa ed operativa del sistema di riscossione: in particolare sotto il profilo giuridico (attraverso la sostituzione della figura dell'esattore con quella del concessionario), sotto quello dell'assetto territoriale delle gestioni (passate dalle oltre 3.000 esattorie ad ambiti territoriali di norma a livello provinciale), nonché in relazione alle attività ed ai compiti affidati ai concessionari per garantire l'efficace funzionamento di un moderno sistema di riscossione (riqualificazione delle attività e allargamento dell'area della riscossione oltre che alla riscossione delle imposte dirette, anche a quella delle imposte indirette e, in prospettiva, a qualsiasi altra entrata dello Stato o di altri enti pubblici con conseguente rafforzamento del principio del «centro unico» di riscossione).

Al fine di assicurare un passaggio graduale del vecchio al nuovo assetto territoriale il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ha previsto un primo periodo transitorio quinquennale di gestione, relativo agli anni 1990 - 1994, giunto ormai alla sua conclusione, nel quale la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni è stata effettuata, con i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, sia a livello provinciale che sub-provinciale individuando 136 ambiti su tutto il territorio nazionale.

Per il periodo definitivo, che prenderà avvio dal prossimo mese di gennaio 1995 ed in virtù del quale si dovrà procedere all'affidamento delle concessioni per il decennio di gestione 1995-2004, la determinazione degli ambiti in parola è stata effettuata con i decreti ministeriali 31 gennaio 1994 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994), che hanno fissato, per l'intero territorio nazionale, ambiti coincidenti con il territorio di ciascuna provincia, individuando, altresì, anche gli ambiti territoriali delle otto province di nuova istituzione.

I concessionari operanti negli ambiti che già rispondevano, nel periodo transitorio, alla dimensione provinciale hanno presentato, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la domanda di rinnovo della concessione ed i relativi provvedimenti risultano già emanati.

Per ciò che riguarda gli altri ambiti (quelli precedentemente subprovinciali e quelli facenti capo alle nuove province) si è proceduto alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994, del decreto ministeriale 30 novembre 1994 concernente l'elenco degli ambiti da affidare in concessione, per cui entro trenta giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, entro il prossimo 31 dicembre, si dovrà fare luogo alla presentazione delle istanze da parte degli aspiranti concessionari ed al conseguente affidamento della gestione del servizio per il decennio predetto.

È evidente che la dimensione unica provinciale degli ambiti del servizio di riscossione prevista per il periodo definitivo determinerà, con riferimento alle predette realtà, una riduzione nel numero delle attuali concessioni, comportando, di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguenza, la inevitabile fuoriuscita dal sistema di taluni soggetti che hanno gestito il servizio nel corso del predetto periodo transitorio nonché una serie di problematiche connesse alla unificazione delle precedenti realtà sub provinciali, al subentro dei nuovi titolari ed alla gestione dei residui dei precedenti concessionari.

Ciò posto, al fine di agevolare l'avvio del periodo definitivo e non disperdere il patrimonio di professionalità ed esperienza maturato dalle aziende che hanno operato durante il periodo transitorio, si è predisposto il presente disegno di legge finalizzato a regolamentare diversi aspetti di ordine tecnico-operativo attinenti l'affidamento e la gestione delle concessioni.

In particolare l'articolo 1 atteso che il ritardo verificatosi rispetto a taluni termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio n. 43 del 1988 per gli adempimenti necessari all'avvio del nuovo periodo di gestione (determinazione dei compensi da applicare nel predetto nuovo periodo, pubblicazione dell'elenco degli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli previsti per il periodo transitorio da affidare in concessione, emanazione dello schema-tipo di disciplinare regolante il rapporto di concessione) non avrebbe consentito di portare a conclusione, entro il prescritto termine del 31 dicembre 1994, le varie attività e procedure necessarie all'affidamento delle concessioni per il periodo decennale 1995-2004, prevede una proroga di tipo esclusivamente «tecnico», limitata cioè al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali attività, disponendo il differimento di tutti i termini concernenti il rapporto di concessione in essere fino al 15 gennaio 1995. A tal fine viene disposta anche la proroga del vincolo imposto sulle cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni, nonché la proroga dei termini di scadenza dei contratti di tesoreria e delle patenti di nomina dei collettori, degli ufficiali di riscossione (compresi i relativi registri cronologici) e dei messi notificatori.

Sempre al fine di non creare eccessivi appesantimenti all'attività delle concessioni

negli ambiti «unificati» durante il primissimo periodo di gestione, si è altresì previsto il differimento della scadenza della rata di imposta di febbraio 1995 al successivo mese di aprile.

L'articolo 2 è invece volto a disciplinare diversi aspetti concernenti l'affidamento delle concessioni per il periodo di gestione 1995-2004.

Il comma 1, lettera a), della disposizione in parola prevede una particolare preferenza nell'affidamento delle concessioni in favore di coloro che, nel primo periodo transitorio quinquennale, hanno già gestito ambiti territoriali sub-provinciali all'interno della stessa provincia ovvero a favore di quel soggetto nei cui confronti il titolare di altro ambito sub-provinciale della stessa provincia abbia espresso il proprio assenso a che detto soggetto diventi assegnatario della concessione impegnandosi, nel contempo, a trasferirgli le proprie strutture tecniche ed organizzative.

Le lettere b) e c) dello stesso comma - muovendosi sulla falsariga del rinnovo previsto dal legislatore per le concessioni già coincidenti con il territorio della provincia - prevedono che il soggetto risultante dalla fusione tra i concessionari che gestivano gli ambiti preesistenti all'interno di una provincia, ovvero quello nei cui confronti gli altri gestori degli ambiti sub-provinciali della stessa provincia esprimano il proprio assenso a che diventi assegnatario della concessione con contestuale impegno a trasferirgli le proprie strutture tecniche ed organizzative, abbia diritto ad una preferenza all'atto dell'affidamento della provincia stessa. A tal fine vengono agevolate le possibili forme di aggregazione, disciplinandosi i casi di partecipazione alla struttura societaria attualmente non previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ed estendendosi il titolo preferenziale nell'affidamento anche a favore dei soggetti che hanno gestito sotto forma di commissario governativo o nei territori coincidenti con gli ambiti delle province di nuova istituzione.

Tale preferenza assume valore sempre che sia assicurato il possesso dei requisiti di idoneità per l'affidamento del servizio pre-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

È altresì prevista la modifica dell'articolo 31 del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 volta a rendere possibile la formazione di una società per la gestione del servizio di riscossione cui partecipino non soltanto aziende di credito o persone fisiche ma anche altre società «esattoriali».

La lettera *d)* del comma 1 si occupa invece della regolamentazione del passaggio dei residui dal concessionario cessante a quello subentrante - disciplina quest'ultima carente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 per ciò che concerne il passaggio dal periodo transitorio a quello definitivo - prevedendo la facoltà del primo di affidare la riscossione di tali entrate al secondo con obbligo di quest'ultimo di provvedere in merito.

A tal fine, qualora il cessante intenda esercitare tale facoltà, dovrà trasmettere al nuovo concessionario, entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, gli elenchi dei residui in parola; è prevista anche la possibilità per il concessionario cessante di continuare a mantenere in servizio, per il periodo necessario alla formazione dei predetti elenchi e comunque non superiore a tre mesi, con onere a proprio carico, fino al 50 per cento del proprio personale da assegnare esclusivamente a tale incombenza.

Con la consegna degli elenchi sorge l'obbligo del subentrante di provvedere alla riscossione, ferma restando la responsabilità del precedente concessionario per quanto contenuto negli elenchi, ovvero per il mancato inserimento dei crediti negli elenchi stessi.

È disposta, inoltre, la sospensione dei termini processuali per un semestre nonché l'applicazione delle disposizioni portate dal successivo articolo 7 in tema di rinvio di alcuni termini procedurali inerenti la riscossione coattiva.

La norma in esame prevede altresì il diritto per il concessionario cessante all'ottenimento di uno sgravio provvisorio del 100 per cento sulle somme anticipate, da

conseguire per il tramite del nuovo concessionario, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dal cessante e fatta salva la prestazione di una apposita garanzia di durata quinquennale di importo pari all'ammontare richiesto, maggiorato dell'interesse annuo del 15 per cento.

La lettera *e)* introduce infine una modifica all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente gli obblighi di garanzia derivanti dal conferimento della concessione, disponendo che la cauzione è rapportata ad un centovesimo dell'importo complessivo del carico dell'anno precedente sia per ruolo che per versamento diretto. Ciò per adeguare il meccanismo di calcolo della cauzione, precedentemente fissato in relazione alla metodologia di riversamento per decenni, alla nuova normativa di riversamento entro i tre giorni dalla riscossione applicata a seguito dell'introduzione del conto fiscale.

Con l'articolo 3 viene stabilito che le disposizioni in tema di trasferimento di residui trovano applicazione anche per i cambiamenti di gestione, non dovuti a decadenza o revoca, avvenuti prima dalla data di entrata in vigore della modifica proposta, dettandosi le disposizioni atte a rendere applicabile tale specifica disciplina ai predetti casi.

L'articolo 4, al fine di non vanificare, il principio fissato nel precedente articolo 2, in tema di agevolazione delle operazioni di concentramento delle pregresse realtà di gestione del servizio di riscossione, anche di quelle in corso di definizione, in un momento in cui i tempi tecnici per l'effettuazione di tali operazioni sono ormai ridottissimi, riconosce validità alle operazioni di costituzione di nuove società o di fusione tra aziende, finalizzate alla gestione delle concessioni per il periodo decennale 1995-2004, effettuate entro il 31 dicembre 1995 da parte dei soggetti che abbiano già gestito il servizio di riscossione nel periodo transitorio.

A tal fine viene assicurato il trasferimento della concessione del servizio di riscossione in capo alla società risultante da dette

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operazioni, disponendosi che i relativi trasferimenti di azioni eseguiti per atto tra vivi non sono soggetti alla preventiva autorizzazione ministeriale.

Il controllo circa il rispetto dei requisiti di legge, che la procedura di autorizzazione al trasferimento di azioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 assicurava, verrà garantito dall'esame della documentazione che le società concessionarie destinatarie del trasferimento di azioni saranno tenute a fornire all'Amministrazione finanziaria entro sessanta giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'avvenuto trasferimento, in base ad apposite istruzioni che dovranno essere emanate dal Ministero delle finanze.

L'articolo 5 prevede particolari trattamenti fiscali per le operazioni di formazione di nuove società o di fusione effettuate entro il 30 giugno 1995.

In particolare sono previste disposizioni riguardanti le imposte di registro, ipotecarie e catastali che vengono stabilite in misura fissa complessiva di un milione di lire, mentre per i conferimenti si prevede che non costituiscano presupposto per l'applicazione dell'INVIM. Inoltre, viene prevista, per dette fusioni e scissioni, la possibilità di non ricostituire i fondi in sospensione di imposta e che le perdite delle società interessate alla fusione o alla scissione possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

Il comma 3 richiama le disposizioni già contenute nella cosiddetta «legge Amato» (legge 30 luglio 1990, n. 218) prevedendosi particolari disposizioni tendenti ad evitare che i conferimenti realizzino plusvalenze tassabili.

L'articolo 6, muovendosi sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si prefigge di eliminare, a partire dai ruoli di febbraio 1995, l'obbligo di anticipazione gravante sui concessionari in virtù del principio dell'obbligo del non riscosso per riscosso, per ciò che riguarda le iscrizioni a ruolo effettuate ai

sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni), nonché quelle concernenti imposte e maggiori imposte liquidate in base ad accertamenti in rettifica e d'ufficio.

Ciò nella considerazione che l'obbligo di anticipazione, soprattutto per quanto riguarda le suddette iscrizioni a ruolo, il più delle volte d'importo rilevante e molto spesso destinate all'inesigibilità, costringe il concessionario a ricorrere, con sempre maggior frequenza, al mercato creditizio al fine di ottenere i necessari finanziamenti, con inevitabile aumento dei costi di gestione per effetto degli interessi passivi relativi ai finanziamenti stessi.

L'articolo 7 interviene in materia di rideterminazione dei compensi del servizio di riscossione dei tributi, valevoli per il primo biennio del prossimo periodo decennale di gestione, stabilendo che l'ammontare del compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale, spettante a ciascuna concessione al fine di assicurare la remunerazione del servizio stesso, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo complessivamente spettante per l'anno 1994, allo stesso titolo, agli ambiti territoriali facenti parte della stessa provincia.

L'onere relativo è stimato in circa 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Sempre al fine di agevolare il passaggio dal periodo transitorio quinquennale all'assetto definitivo del sistema di riscossione e mettere i concessionari in condizione di predisporre e completare gli atti coattivi entro termini più ampi, l'articolo 8 dispone, in relazione alla sospensione semestrale dei termini processuali prevista nel precedente articolo 2, che i termini inerenti talune attività procedurali dei concessionari ricominciano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

L'articolo 9 si occupa della liquidazione delle quote non erariali concernenti pregresse iscrizioni a ruolo, contenute in domande di rimborso già presentate ai

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispettivi enti impositori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora dette quote non vengano liquidate entro il 30 giugno 1995, la norma, onde non appesantire i concessionari sotto il profilo degli oneri di anticipazione rivenienti dal precedente sistema, autorizza i medesimi ad effettuare la compensazione, a titolo di sgravio provvisorio, tra l'ammontare di dette quote e i versamenti da eseguire in favore degli enti titolari delle relative iscrizioni, a far tempo dalla prima scadenza utile successiva al mese di giugno 1995.

L'articolo 10 prevede l'applicazione, alle cauzioni inerenti le cessate gestioni delle esattorie e ricevitorie, della agevolata procedura di svincolo prevista, nel caso di cambiamento di gestione, dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, riconoscendo al prefetto la possibilità di disporre lo svincolo qualora l'assenso dell'ex ricevitore provinciale e degli enti interessati non sia stato espresso entro sei mesi dalla richiesta, ovvero entro

il 30 giugno 1995, per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal modo si intende ovviare ad una carenza legislativa, assicurando, nel contempo, una rapida definizione delle procedure di svincolo delle cauzioni del cessato sistema esattoriale che risultano tutt'ora in corso, per effetto del ritardo con cui gli enti interessati provvedono a rendere il richiesto parere.

L'articolo 11 riconosce ai concessionari la facoltà di adempiere all'obbligo della copertura delle aliquote previste per le categorie degli invalidi, protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 230, in modo graduale.

Infatti tale gradualità, nel ricostruire in capo al nuovo concessionario provinciale il giusto rapporto tra personale valido e personale invalido, consente al medesimo di contenere i costi del personale per nuove assunzioni nella fase immediatamente successiva all'attivazione del nuovo periodo di gestione, senza peraltro sottrarlo agli obblighi di tutela assicurata dalla legge alle categorie lavorative più deboli.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Differimento dei termini dell'attuale periodo di gestione)*

1. Tutti i termini concernenti il rapporto di concessione per il primo periodo quinquennale di gestione, scadenti il 31 dicembre 1994, sono prorogati al 15 gennaio 1995.

2. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate, per lo stesso titolo, fino al 15 gennaio 1995.

3. Fino alla data del 15 gennaio 1995 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, degli ufficiali di riscossione e messi notificatori nonchè i registri cronologici di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Fino alla data del 15 gennaio 1995 sono altresì differiti i termini di scadenza dei contratti di Tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le Tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

5. Per il periodo di gestione previsto dal comma 1 non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie e dei collettori.

6. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994, la scadenza della rata di imposta di febbraio 1995 è differita dal 10 febbraio al 10 aprile 1995.

**Art. 2**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) la lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione, anche in qualità di commissari governativi, di altre concessioni, con preferenza per quelle sub-provinciali gestite nell'ambito della stessa provincia, anche se di nuova costituzione, nonchè, in via subordinata, per quelle che possono costituire integrazione dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. La preferenza di cui alla presente lettera, nel caso di più domande di concessione presentate anche da parte di più titolari di ambiti sub-provinciali facenti parte della stessa provincia, sarà accordata a quel soggetto, nei cui confronti altro gestore di ambito sub-provinciale della stessa provincia abbia espresso il proprio assenso a che detto soggetto diventi assegnatario della concessione e si impegni a trasferirgli le strutture concernenti l'organizzazione tecnica idonee ad assicurare un regolare svolgimento del servizio»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare, per il periodo di gestione del servizio di riscossione dei tributi decorrente dal 1° gennaio 1995, condizioni di migliore efficienza ed economicità nonchè di salvaguardare le specifiche professionalità acquisite, la concessione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 6, sarà conferita preferibilmente, purchè sussistano i requisiti previsti dal comma 5:

a) ai commissari governativi che abbiano gestito ambiti territoriali coincidenti con il territorio della provincia;

b) ai soggetti che abbiano gestito, anche in qualità di commissari governativi, ambiti territoriali sub-provinciali comprendenti l'intero territorio di una provincia di nuova costituzione;

c) alle società per azioni aventi i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), risultanti da operazioni di fusione tra società aventi i suddetti requisiti e che, nel periodo quinquennale di cui all'articolo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

113, abbiano gestito, anche in qualità di commissari governativi, gli ambiti territoriali comprendenti l'intero territorio della provincia;

*d)* alle società per azioni aventi i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, costituite o partecipate dai soggetti che accettino di farne parte e che abbiano la qualità di soci in società che, nel periodo quinquennale di cui all'articolo 113, abbiano gestito, anche in qualità di commissari governativi, gli ambiti territoriali comprendenti l'intero territorio della provincia. Alla costituzione o partecipazione della società di cui alla presente lettera può concorrere anche l'istituto di credito che abbia gestito direttamente, anche in qualità di commissario governativo, almeno uno dei precedenti ambiti territoriali della provincia;

*e)* alle società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, i cui soci, anche in qualità di commissari governativi, abbiano gestito, nel periodo quinquennale di cui all'articolo 113, gli ambiti territoriali comprendenti l'intero territorio della provincia;

*f)* al soggetto che abbia gestito, nell'ambito della provincia, un ambito sub-provinciale e nei cui confronti gli altri gestori di ambiti sub-provinciali della stessa provincia esprimano il proprio assenso a che detto soggetto diventi assegnatario della concessione e si impegnino a trasferirgli le strutture concernenti l'organizzazione tecnica idonee ad assicurare un regolare svolgimento del servizio»;

*c)* la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:

«*d)* alle società per azioni aventi i requisiti di cui alla lettera *c)* costituite o partecipate dai soggetti indicati nelle lettere *a)* o *c)* i quali abbiano gestito, anche in qualità di commissari governativi, il servizio di riscossione nel periodo quinquennale di cui all'articolo 113. Ai soggetti indicati nella lettera *c)* che partecipano al capitale delle società di cui alla presente lettera continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;

d) all'articolo 41, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. È in facoltà del precedente concessionario affidare al concessionario subentrante la riscossione delle entrate di cui ai commi 1 e 2 nonché di quelle contenute negli elenchi dei residui di gestione di cui all'articolo 116, comma 2; tale facoltà va esercitata con atto irrevocabile da notificare nei modi previsti dal codice di procedura civile entro il quindicesimo giorno successivo alla cessazione delle funzioni sia al subentrante concessionario che alla competente Direzione regionale delle entrate.

3-ter. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al comma 4, il precedente concessionario, entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni, trasmette, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, separati elenchi per le entrate di cui ai commi 1 e 2 e per quelle contenute negli elenchi dei residui di cui all'articolo 116, comma 2; detti elenchi devono essere compilati secondo modalità e criteri da indicare con apposito decreto ministeriale. Per il periodo di tempo necessario alla formazione dei suddetti elenchi, comunque non superiore a tre mesi, il precedente concessionario, previa espressa dichiarazione contenuta nell'atto di cui al comma 4 e con l'assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri, può continuare a mantenere alle proprie dipendenze il personale addetto alla concessione nei limiti del cinquanta per cento dell'organico esistente al termine della gestione; decorso tale periodo, si applica al disposto dell'articolo 23. Al fine di assicurare la gestione informatica dei dati contenuti nei suddetti elenchi da parte del concessionario subentrante, la relativa acquisizione avverrà a cura di quest'ultimo ed a spese del precedente concessionario. Con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi sorge l'obbligo del subentrante concessionario di provvedere alla riscossione secondo la disciplina contenuta nel suddetto decreto ministeriale succedendo al precedente concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva nonché nei rapporti con i cessati esattori per le entrate rinvenienti

dagli elenchi dei residui di cui al citato articolo 116, comma 2; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del precedente concessionario. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del subentrante concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. Fino al termine del primo semestre di gestione del nuovo concessionario, sono sospesi i termini processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

*3-quater.* I precedenti concessionari, in alternativa alla fruizione, per il tramite del concessionario subentrante, di sgravi provvisori secondo la disciplina contenuta nell'articolo 86, hanno facoltà di richiedere uno sgravio provvisorio nella misura del 100 per cento, al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 86, da conseguire sempre per il tramite del nuovo concessionario, il quale, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti per ruolo o per versamenti diretti, trattiene dal versamento stesso e semprechè vi sia capienza, dopo aver conteggiato le somme oggetto di rimborso di imposta ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonchè di dilazione e sgravio in favore del nuovo concessionario, un importo pari a quello richiesto dal precedente concessionario con apposita dichiarazione di autocertificazione sottoscritta da quest'ultimo ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le somme percepite indebitamente a seguito della concessione dello sgravio provvisorio di cui al presente comma vanno riversate dal precedente concessionario entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio finanziario con la maggiorazione dell'interesse annuo del 15 per cento. A garanzia delle somme percepite ai sensi del presente comma, il precedente concessionario deve prestare una delle garanzie indicate nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1972, n. 633, e successive modificazioni, intestata a favore della direzione regionale delle entrate di durata quinquennale e di importo pari all'ammontare richiesto con l'apposita dichiarazione di autocertificazione, maggiorato degli interessi da calcolare per l'intero periodo di validità della garanzia. Le somme oggetto di provvedimenti di dilazione e di sgravio per indebito emessi successivamente al cambiamento di gestione in favore del precedente concessionario, ovvero emessi precedentemente ma non potuti usufruire, sono conseguite per il tramite del nuovo concessionario, il quale, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti delle riscossioni per ruolo o per versamenti diretti, le trattiene dal versamento stesso e, nei successivi cinque giorni, le attribuisce al precedente concessionario. Il versamento delle somme dovute a seguito delle revoche dei suddetti provvedimenti nonché di quelli emessi precedentemente al cambiamento di gestione è a carico del precedente concessionario»;

e) all'articolo 46, comma 1, le parole «un trentaseiesimo» sono sostituite con «un centoventesimo».

## Art. 3.

*(Cambiamenti di gestione)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2 si applicano anche ai cambiamenti di gestione, non dovuti a provvedimento di decadenza o di revoca, avvenuti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Agli adempimenti previsti dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, i precedenti concessionari provvedono, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le pattuizioni per la riscossione delle entrate di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 41 eventualmente già sottoscritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto tra il precedente gestore e

il subentrante restano valide limitatamente alla regolamentazione dei rapporti economici intercorrenti tra le parti medesime. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi i termini processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. Le disposizioni contenute nel comma 3-*quater* del citato articolo 41, come modificato dal precedente articolo 2 si applicano anche alla Società Esattorie Vacanti in liquidazione, costituita ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 524.

#### Art. 4.

*(Trasferimento delle concessioni a seguito di operazioni di costituzione di nuove società o di fusione)*

1. Le concessioni del servizio di riscossione dei tributi possono essere trasferite alle società costituite entro il 31 dicembre 1995 ovvero risultanti da operazioni di fusione attuate entro la predetta data tra soggetti assegnatari di una o più concessioni per il periodo definitivo e altri soggetti aventi i requisiti dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e che abbiano gestito, in proprio od in qualità di soci di una società concessionaria, il servizio di riscossione dei tributi nel periodo transitorio.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1995 i trasferimenti di azioni di società concessionarie per atto tra vivi non sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. Al fine di consentire al Ministero delle finanze il controllo circa il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le società concessionarie, nei cui confronti sia avvenuto il trasferimento azionario, sono tenute a fornire al Ministero delle finanze la documentazione richiesta con apposite istruzioni d'ordine generale dal suddetto Ministero entro sessanta giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'avvenuto trasferimento di azioni.

## Art. 5.

*(Trattamento fiscale delle fusioni e scissioni delle società concessionarie)*

1. Per le fusioni e le scissioni effettuate o comunque deliberate entro il 30 giugno 1995 tra le società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi ovvero tra una o più delle predette società e un'azienda di credito concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, nonché per le scissioni e i conferimenti per la costituzione o l'aumento di capitale delle società di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, effettuati o comunque deliberati entro la medesima data, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa complessiva di un milione di lire. I conferimenti non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Si applicano l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per le fusioni e le scissioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 123 e 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono non essere ricostituiti i fondi in sospensione d'imposta eventualmente iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate o scisse. Le perdite di cui all'articolo 102 del predetto testo unico delle imposte sui redditi possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, non applicandosi le condizioni e i limiti di cui all'articolo 123, comma 5, del medesimo testo unico. Le perdite attribuite alla società beneficiaria della scissione sono computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, non applicandosi le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 123-bis, comma 10, su predetto testo unico. Non si applica il disposto dell'articolo 123-bis, comma 16, del medesimo testo unico.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Per i conferimenti si applica l'articolo 7, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni

## Art. 6.

*(Modalità di riversamento delle imposte dirette iscritte in alcune specie di ruoli erariali)*

1. A decorrere dalla formazione dei ruoli di febbraio 1995, le imposte dirette iscritte nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e speciali sono versate dai concessionari del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, nei termini previsti dall'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

## Art. 7.

*(Misure concernenti l'importo minimo da riconoscere a norma dell'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per il biennio 1995-1996)*

1. Per il biennio 1995-1996, l'ammontare del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, spettante a ciascuna concessione non può essere inferiore all'80 per cento di quello complessivamente spettante per l'anno 1994 agli ambiti territoriali facenti parte della stessa provincia.

## Art. 8.

*(Differimento di alcuni termini procedurali inerenti la riscossione coattiva)*

1. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli articoli 38, comma 1, 64, comma 3, 75, 77, 79, comma 1, 87 e 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 31 dicembre 1994, iniziano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

## Art. 9.

*(Liquidazione di quote non erariali concernenti pregresse iscrizioni a ruolo)*

1. Per le quote non erariali, contenute in domande di rimborso presentate precedentemente l'entrata in vigore della presente legge e non liquidate entro il 30 giugno 1995, il concessionario del servizio di riscossione è autorizzato ad effettuare, a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla predetta data del 30 giugno 1995 ed a titolo di sgravio provvisorio, la compensazione tra l'integrale ammontare di dette quote ed i versamenti da eseguire in favore dell'ente che ha effettuato la relativa iscrizione a ruolo.

## Art. 10.

*(Svincolo delle cauzioni inerenti le cessate gestioni esattoriali e ricevitoriali)*

1. Lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia delle cessate gestioni esattoriali è disposto con decreto del prefetto previo assenso del ricevitore provinciale e degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.

2. Per le richieste già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 scade il 30 giugno 1995.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo svincolo, da disporsi con decreto del Ministro delle finanze, delle cauzioni prestate a garanzia delle cessate gestioni ricevitoriali.

## Art. 11.

*(Assunzioni delle categorie protette)*

1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi che devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali dei concessionari, determina con apposito decreto le modalità per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. I concessionari interessati devono presentare la domanda al Ministro del lavoro entro sei mesi dalla data di inizio del periodo decennale di affidamento della concessione.